

## **ALLEGATO A**

---

**D.lgs 152/2006 e s.m.i., art. 20 della l.r. 40/1998, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione Ambientale Strategica della proposta di rinnovo del Piano faunistico-venatorio della Provincia di Novara.**

**Contributo tecnico per l'espressione del parere motivato.**

### **RELAZIONE TECNICA**

#### **PREMESSA**

La presente Relazione costituisce l'esito dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale ai fini dell'espressione del parere motivato di compatibilità ambientale della proposta di rinnovo del Piano faunistico-venatorio provinciale della Provincia di Novara.

I riferimenti normativi per la definizione della procedura derivano dall'applicazione dell'art. 20 della l.r. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", disciplinato dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 152/2006, come modificato dal D.lgs 4/2008.

Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 12-8931, l'Organo tecnico regionale è costituito dal Nucleo centrale e dalle Direzioni regionali coinvolte (Agricoltura, Ambiente, Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica) con il supporto dell'Arpa Piemonte-Valutazione ambientale VIA/VAS e dell'Arpa Piemonte – Dipartimento di Novara.

L'Organo tecnico, per la predisposizione della presente relazione tecnica, ha tenuto conto delle osservazioni formulate da Associazioni Venatorie Federcaccia – Enalcaccia – Libera Caccia, Comune di Suno, Unione Interprovinciale Agricoltori Novara e VCO, Parco naturale del Monte Fenera, Sezione Cacciatori Federcaccia di Agrate Conturbia, ATC NO1-TICINO e NO2-SESIA e delle controdeduzioni prodotte dalla Provincia di Novara.

#### **IL RINNOVO DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO PROVINCIALE**

La Giunta Provinciale di Novara, con deliberazione n. 136 del 12 marzo 2009, ha approvato gli elaborati relativi alla proposta di rinnovo del Piano faunistico-venatorio provinciale vigente, al Rapporto Ambientale, allo Studio di Incidenza e alla Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale.

Il primo Piano faunistico-venatorio (PFV) della Provincia di Novara è stato approvato in via definitiva dal Commissario ad Acta della Regione Piemonte con provvedimento n. 55 del 24 giugno 1999 e, successivamente, ne è stata data piena attuazione da parte della Provincia con determinazione dirigenziale n. 981 del 8 giugno 2000 e con Deliberazione di Giunta n. 674 del 7 settembre 2000.

In seguito, nel 2003 il Piano è stato modificato con Deliberazione n. 22/2003 e tale modifica è stata attuata definitivamente con provvedimento n. 2804 del 2003. La modifica del Piano ha prodotto l'istituzione di nuovi istituti venatori (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura), l'eliminazione di una zona di divieto e la variazione dei confini di una Zona di Ripopolamento e Cattura.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", i Piani faunistico-venatori provinciali hanno durata quinquennale.

La presente proposta di rinnovo del Piano, *"in un'ottica di continuità, prosegue con le linee di indirizzo già individuate e definite nel precedente documento di pianificazione e nelle successive modifiche, a cui si aggiungono nuove informazioni frutto di indagini e analisi specifiche e della raccolta di indicazioni da parte dei vari soggetti coinvolti nella gestione territoriale."*

## **PARTECIPAZIONE**

Ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, in attuazione del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, la proposta di Piano in questione è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto rinnovo di un piano faunistico-venatorio che, in base a quanto disposto dall'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", è soggetto a Valutazione di Incidenza. La VAS deve essere infatti effettuata obbligatoriamente nel caso di piani e programmi per i quali è necessaria una Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. suddetto.

La proposta di rinnovo è pertanto corredata dal Rapporto Ambientale con relativa Sintesi non tecnica, nonché dello Studio di incidenza sui Siti di interesse comunitario e le Zone di protezione speciale della Provincia di Novara.

Le attività di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e di partecipazione e informazione del pubblico costituiscono un obbligo stabilito dalla normativa VAS e sono elementi fondamentali del processo integrato di programmazione e valutazione ambientale, garantendone efficacia e validità.

Ai fini della partecipazione la Provincia di Novara ha messo a disposizione del pubblico presso i propri uffici gli elaborati della proposta di Piano per un periodo di 60 giorni consecutivi a decorrere dal 2 aprile 2009, data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati sul BUR e sul quotidiano LA STAMPA.

La proposta di Piano, il Rapporto ambientale correlato, la Sintesi non tecnica e lo Studio di Incidenza sono stati inoltre pubblicati sul portale della Provincia di Novara.

La pubblicazione ha dato avvio alla fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, fase che è terminata il 1° giugno 2009.

Sono pervenute alla Provincia osservazioni da parte di Associazioni Venatorie Federcaccia – Enalcaccia – Libera Caccia (29/05/2009), Comune di Suno (30/05/2009), Unione Interprovinciale Agricoltori Novara e VCO (01/06/2009), Parco naturale del Monte Fenera (29/05/2009), Sezione Cacciatori Federcaccia di Agrate Conturbia (01/06/2009), ATC NO1-TICINO e NO2-SESIA (30/05/2009), trasmesse alla Regione con nota prot. n. 118775 del 30 giugno 2009.

Con nota prot. n. 19613/DB11.11 del 29 luglio 2009, la Regione Piemonte ha richiesto alla Provincia di Novara di poter prendere visione delle controdeduzioni formulate a seguito delle osservazioni pervenute, ai fini del completamento dell'istruttoria della proposta di Piano e della

predisposizione del parere motivato da parte dell'Organo tecnico regionale. Con nota prot. n. 142238 dell'11 agosto 2009, la Provincia di Novara ha trasmesso le proprie controdeduzioni.

## **CONSIDERAZIONI SUL RAPPORTO AMBIENTALE (R.A.)**

### **Contesto territoriale oggetto di pianificazione**

La Provincia di Novara copre un territorio di 134.067 ettari. E' composta da tre zone entro i cui confini sono presenti caratteristiche ambientali ben definite: un'area alto-collinare con boschi a nord, un'area di bassa collina con coltivi e aree boscate nella porzione centrale e un'area di pianura agricola nella parte meridionale, dominata dalla risicoltura. Al fine di ottenere un'equa suddivisione del territorio, sono stati individuati due Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) tra loro speculari, con andamento nord-sud, che comprendono la stessa porzione degli ambienti sopra descritti. Il confine naturale dei due ambiti è il torrente Agogna.

Vista la conformazione geomorfologia del territorio provinciale (pianura, collina e alta collina), non sono stati individuati Comprensori Alpini di Caccia.

Attualmente nel territorio provinciale sono presenti 11 Aree protette, che coprono una superficie di circa 10.942 ettari, pari all'8,2% della superficie provinciale.

Sono inoltre presenti 10 Siti Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.) per una superficie totale di circa 10.849 ettari. Di questi 10 Siti, 7 ricadono in Area protetta, mentre sono esterni i S.I.C. "Agogna morta" e "Baraggia di Bellinzago" e la Z.P.S. "Garzaie novaresi".

In Provincia di Novara sono presenti alcune aree sottoposte al vincolo di divieto di caccia, per richiesta o chiusura del fondo tramite recinzione da parte del conduttore o proprietario (fondo chiuso) o perché aree militari recintate. In totale i fondi chiusi sono 14 per un totale di 871 ettari. È presente inoltre il complesso militare della Caserma Babini di Bellinzago e della base militare con relativo aeroporto di Cameri, che costituiscono una porzione di territorio sottratto alla caccia di circa 800 ha.

Le Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie sono autorizzate, ai sensi della l.r. 70/1996, dalla Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'INFS, entro i limiti del 15 % del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia. La loro individuazione non spetta pertanto al Piano faunistico-venatorio provinciale, ma nell'ambito della stima dell'incidenza della pianificazione faunistica la proposta di Piano ha reputato opportuno prendere in considerazione la loro presenza e distribuzione territoriale nella Provincia di Novara.

Le 3 Aziende faunistico-venatorie individuate coprono un territorio pari a 3.263 ettari, mentre le Aziende agri-turistico-venatorie sono 16 e interessano una superficie complessiva di 13.294 ettari.

### **Obiettivi generali e specifici del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Novara**

Gli obiettivi generali che guidano l'intera pianificazione proposta sono i seguenti:

1. la conservazione delle popolazioni esistenti di fauna selvatica;
2. lo sfruttamento in modo rigoroso e biologicamente corretto delle risorse;
3. il raggiungimento di una soddisfacente conoscenza dello *status* delle specie presenti sul territorio, con particolare attenzione alle specie di interesse venatorio.

Il primo obiettivo generale si articola in due obiettivi specifici: a) individuazione all'interno del Territorio Agro Silvo Pastorale (TASP) degli Istituti venatori previsti dalla l.r. 70/96; b) programmazione di distinte azioni di miglioramento ambientale.

Il secondo e il terzo obiettivo generale comportano l'individuazione di un terzo obiettivo specifico, che consiste nella definizione di un programma di monitoraggio e nella creazione di un database informativo della cui gestione si occuperà la Provincia, che garantirà il libero accesso alle informazioni in esso contenute.

In merito all'individuazione degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici, nonché delle azioni di Piano previste per il raggiungimento degli obiettivi, si osserva quanto segue:

- Si ritiene opportuno integrare il primo obiettivo generale specificando che le azioni di conservazione della fauna selvatica sono rivolte nei confronti delle specie autoctone e ampliandolo con *“la tutela e l’incremento degli habitat funzionali alla conservazione delle specie”*.
- Poiché il primo obiettivo specifico individuato consiste sostanzialmente nell’individuazione degli Istituti venatori previsti dalla l.r. 70/96, sarebbe opportuno specificare i criteri utilizzati nell’individuazione di tali aree. In questo modo l’obiettivo specifico non si atterrebbe esclusivamente alle prescrizioni di legge, ma specificherebbe una precisa scelta di Piano.
- In riferimento al secondo obiettivo generale relativo allo sfruttamento biologicamente corretto delle risorse, si rileva come non sia indicato alcun obiettivo specifico volto a ridurre progressivamente nel tempo la pratica delle immissioni e dei ripopolamenti, in modo da favorire la ricostituzione di popolazioni naturali e stabili. In particolare si rileva che il capitolo 3.2 del Rapporto Ambientale, relativo alle azioni di Piano, non dovrebbe contenere unicamente dichiarazioni di intenti, ma azioni cogenti.
- In riferimento alle finalità gestionali delle Oasi di Protezione proposte, si ritiene opportuno ricondurre le indicazioni riportate nella colonna “finalità gestionali” della tabella 3.6 del R.A. (pagina 19) ad obiettivi specifici relativi alle O.P., in modo da poter sviluppare in maniera adeguata delle azioni che consentano di raggiungere tali obiettivi.
- Nell’ambito della descrizione dei contenuti della proposta di Piano, si rileva la necessità di riassumere le azioni individuate in funzione degli obiettivi che si intendono perseguire e di associarle agli obiettivi stessi, in modo da permettere una valutazione della loro efficacia nel raggiungimento degli obiettivi. Ad esempio nella tabella 3-13 “Elenco delle tipologie di intervento contenute nel Piano nell’ambito dei piani di miglioramento ambientale in relazione alle diverse specie” del R.A. (pagg. 34 e 35) è inserito un elenco di miglioramenti ambientali, che potrebbero essere ricondotti ad azioni specifiche di Piano. Si ritiene pertanto opportuno evidenziare tali azioni, collegandole agli obiettivi generali e specifici di Piano. A tale scopo il R.A. fornisce la tabella 7-1 “Obiettivi e azioni del Piano faunistico-venatorio” (pag. 111), che risulta però troppo semplificata, in quanto alcune azioni individuate sono in realtà degli obiettivi, mentre in altri casi sono indicate azioni molto generiche senza individuare attività o interventi attuativi specifici. Sarebbe inoltre opportuno supportare ciascuna azione con una specifica norma tecnica che ne consenta la reale attuazione (sotto forma di finanziamenti, restrizioni di utilizzo del territorio, ecc.).

### **Calcolo del Territorio agro-silvo-pastorale (T.A.S.P.)**

In merito al calcolo del Territorio agro-silvo-pastorale si osserva quanto segue:

- La tabella riportata a pag. 60 della proposta di Piano riporta la voce “zone potenzialmente inaccessibili alla caccia”, aventi complessivamente una superficie di 2.156,50 ettari. Si richiede di specificare che cosa si intenda con tale dicitura e come tali aree saranno considerate ai fini della programmazione venatoria.

### **Fondi chiusi**

Relativamente ai fondi chiusi, si rileva che nel paragrafo 6.1.13 (pag. 36) della proposta di Piano il territorio in cui si intende individuare l’Oasi di Protezione Borgoticino – Castelletto sopra Ticino è indicato come fondo chiuso, ma lo stesso non compare nella tabella 6.5 “Principali fondi chiusi presenti in Provincia di Novara” (pag. 59 della proposta di Piano). Si richiedono pertanto chiarimenti in merito.

### **Obiettivo specifico 1: Individuazione degli Istituti venatori previsti dalla l.r. 70/96**

Poiché una delle intenzioni della proposta di Piano è quella di tendere all'incremento della vocazionalità faunistica del territorio provinciale, si ritiene opportuno che il R.A. sviluppi la tematica relativa alla vocazionalità faunistica attuale della provincia, esplicitando i criteri e le metodologie utilizzate per definirla. In questo modo è possibile individuare le zone a maggior vocazione, differenziandole per specie, e procedere correttamente all'individuazione di tutti gli Istituti previsti dalla proposta di Piano.

#### Oasi di Protezione (O.P.)

In base a quanto disposto dall'articolo 9 della l.r. 70/96, le Oasi di Protezione sono istituite con lo scopo di conservare gli habitat naturali, di consentire il rifugio, la riproduzione, la sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e la cura della prole.

Nelle Oasi la Provincia individua gli habitat idonei alla fauna di interesse venatorio e conservazionistico, con l'obiettivo di mantenerli in un buono stato di conservazione. La proposta di rinnovo del Piano le localizza nelle zone dove è più alto il rischio di evoluzione verso un ambiente banalizzato con scarsa diversità. Seguendo tale principio, la proposta di Piano seleziona all'interno del territorio provinciale le zone che, sia storicamente sia nel corso degli ultimi decenni, hanno subito fenomeni negativi legati all'antropizzazione (aumento della pressione esercitata dall'agricoltura intensiva, scarsa gestione del territorio a causa dell'abbandono di pratiche tradizionali di zootecnia e allevamento, realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto).

Nella porzione sud della provincia, dove maggiore è la pressione antropica dovuta all'agricoltura di tipo intensivo, le O.P. individuate sono disposte "a macchia di leopardo" nel tentativo di garantire in questo modo una logica di rete e un collegamento ecologico, sorretto dal vincolo del divieto di caccia, tra due aree ad alta naturalità: l'area delle Lame del Sesia e il Parco del Ticino.

Le Oasi di Protezione proposte sono 18 e coprono una superficie di circa 3.310 ettari, che corrisponde al 2,5% della superficie provinciale. Rispetto alla pianificazione precedente, si nota una riduzione della superficie totale. E' però da rilevare che nel precedente Piano il 57% del territorio ricadente in Oasi era compreso nel Lago d'Orta (2.443 ettari su 4.275 del totale), mentre ora l'Oasi Lago d'Orta rappresenta solo il 25% del totale (852 ha su 3.310 ha), non essendo stata considerata nell'Oasi la zona più interna dello specchio lacustre. Rispetto alla pianificazione precedente sono presenti cinque Oasi in più.

In merito ai criteri utilizzati per l'individuazione delle Oasi di Protezione si osserva quanto segue:

- Il criterio che ha ispirato l'individuazione delle Oasi di Protezione è quello di localizzarle nelle zone dove è più alto il rischio di evoluzione verso un ambiente banalizzato con scarsa diversità. Poiché tale criterio è stato utilizzato anche nell'ambito della precedente pianificazione si suppone che tali scelte abbiano avuto un effetto positivo spingendo così l'Amministrazione provinciale a reiterarle. La proposta di rinnovo del Piano e il relativo Rapporto ambientale non prendono però in esame gli interventi di miglioramento ambientale effettuati nel corso della precedente pianificazione nelle Oasi già istituite, nè i risultati ottenuti a livello naturalistico in generale e faunistico in particolare. Tali informazioni sarebbero state utili al fine di una maggiore efficacia delle azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi generali del Piano.
- Si esprimono perplessità a proposito dei criteri utilizzati per l'individuazione di questi Istituti faunistici, dal momento che si afferma che "le Oasi sono poste in zone dove è più alto il rischio di evoluzione verso un ambiente banalizzato con scarsa diversità" e che si intende avviare al processo di banalizzazione "mantenendo in buono stato di conservazione" le residue aree seminaturali presenti. Leggendo altre sezioni della proposta di Piano si evince però che il territorio provinciale mantiene ancora alcuni distretti con buona naturalità (per esempio le aree scelte per le Zone di Addestramento Cani: pag. 58 par. 6.5.3) che non sono stati presi in considerazione ai fini dell'istituzione di Oasi di Protezione.
- La scelta di utilizzare solo aree in cui si rileva una bassa biodiversità, seppure con lo scopo di tentare di aumentarla, non è sufficiente affinché le Oasi di Protezione soddisfino tutte le

funzioni per le quali vengono istituite. Sarebbe inoltre opportuno valutare l'aumento delle superfici in determinati contesti particolarmente vulnerabili. Nel Rapporto ambientale si afferma come l'individuazione delle Oasi di Protezione sia stata effettuata seguendo un criterio specifico ("*a macchia di leopardo*"), in modo da garantire una logica di rete ed un collegamento ecologico, in particolare tra due aree ad alta naturalità, quali l'area delle Lame del Sesia e il parco del Ticino. A tale proposito si osserva come in realtà le uniche aree connesse ecologicamente grazie all'istituzione delle O.P. siano la porzione nord della provincia e l'estremo sud/ovest, mentre il resto del territorio provinciale, anche a causa delle caratteristiche territoriali intrinseche, risulta del tutto frammentato e con un basso livello di connettività ecologica.

- Al fine di una maggior efficacia di queste zone, la superficie di ogni singola Oasi dovrebbe essere commisurata alle esigenze delle specie faunistiche di interesse conservazionistico e venatorio che la fruiscono. Tale aspetto non è stato inserito in maniera esplicita tra i criteri utilizzati per la localizzazione delle Oasi e per la definizione delle superfici di ogni singolo Istituto.

In merito all'individuazione delle singole Oasi di Protezione si osserva quanto segue:

- Oasi Vinzaglio. La scelta di mantenere un corridoio venabile tra questa Oasi e la Z.R.C. Robbio Palestro localizzata in Provincia di Pavia crea una situazione difficilmente controllabile dal punto di vista venatorio e il richiamo ad una "attenta gestione" appare insufficiente a prevenire situazioni di intensa pressione venatoria. Si ritiene quindi opportuno variare i confini in modo da far coincidere i due Istituti eliminando il corridoio in questione.
- Oasi Casalino. La proposta di Piano e il R.A. non evidenziano gli elementi ambientali di pregio che giustificano la scelta di quest'area.
- Oasi Marano Pombia Oleggio. La proposta di Piano e il R.A. non evidenziano gli elementi ambientali di pregio che giustificano la scelta di quest'area, che peraltro risulta interferita da due linee ferroviarie.
- Armeno. La proposta di Piano fa riferimento a futuri (ipotetici) interventi di miglioramento ambientale che impediscano il processo di successione ecologica in atto, che non risultano però sufficienti per giustificare la scelta di tale area.
- Oasi Borgoticino – Castelletto sopra Ticino. Si esprimono forti perplessità sulla scelta di istituire un'Oasi di Protezione all'interno di un fondo chiuso, per gli evidenti problemi di spostamento della fauna terrestre.
- Oasi Campo della Ghina. In considerazione dell'importanza dal punto di vista didattico e ambientale dell'area in questione, che presenta dimensioni alquanto ridotte (21,4 ha), si ritiene opportuno ampliarne i confini in modo da comprendere anche l'adiacente Oasi del Monton Borgolavezzaro posta a soli 300 metri a sud.
- Agognate. Pur riconoscendo l'importanza di quest'area caratterizzata da residui aspetti di naturalità posta in un ambito periurbano, si rilevano le criticità dovute alla presenza dell'autostrada Torino-Milano e della linea ferroviaria ad Alta Capacità che la attraversano nella porzione centrale e di un'area industriale posta in adiacenza, che ne hanno in parte compromesso il valore naturalistico.

#### Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.)

Questi Istituti assolvono il compito di proteggere gli habitat elettivi della fauna, allo scopo di favorire la produzione di fauna stanziale, nonché la sosta e riproduzione di quella migratoria.

Le Z.R.C. devono inoltre avere caratteristiche ambientali idonee affinché si verifichi un alto tasso di riproduzione che permetta la cattura della fauna a scopo di ripopolamento e una naturale diffusione nel territorio circostante.

All'interno delle Z.R.C. la Provincia opera con azioni di tutela o ripristino degli habitat delle specie di interesse venatorio e conservazionistico, opera immissioni e ripopolamenti e ne cura la vigilanza e l'assistenza tecnica in generale (veterinaria, agro-zoologica).

Nell'economia della pianificazione venatoria, le Z.R.C. rivestono un ruolo strategico di primaria importanza. Nella Provincia di Novara l'individuazione di tali aree è resa difficile da diversi fattori: la scarsa vocazionalità del territorio nelle zone settentrionali e meridionali, la presenza di Istituti privati (Aziende faunistico-venatorie, AFV e Aziende agri-turistico-venatorie, AATV) nelle aree centrali, con caratteristiche di maggiore diversificazione ambientale.

Le superfici da rispettare, secondo i dettami dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ora I.S.P.R.A.), vanno da un minimo di 500 a un massimo di 700 ha per zone dedicate al fagiano, e 700 – 1000 ha per la lepre.

Le Z.R.C. individuate nella proposta di Piano sono sei, per una superficie totale di 5.466,3 ettari, corrispondenti al 4,7% circa della superficie Agro-Silvo-Pastorale.

#### Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica

La proposta di Piano presentata non individua sul territorio provinciale centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, in quanto la strategia di pianificazione adottata è mirata a concentrare il massimo sforzo e la maggior parte delle risorse sulle Zone di Ripopolamento e Cattura.

#### Zone di Addestramento Cani (Z.A.C.)

Sul territorio provinciale sono state istituite cinque zone di addestramento cani: due di tipo B, per cani da seguita, e una di tipo C, per cani da ferma con possibilità di sparo, per un totale di 693,13 ettari.

In base a quanto indicato nel R.A., l'ubicazione delle zone è avvenuta tenendo in considerazione le caratteristiche ambientali e si è evitato di inserirle nella pianura risicola, più adatta ad ospitare zone temporanee o di tipo C. Il territorio maggiormente adatto per i cani da seguita è risultato quello centro-settentrionale, caratterizzato da elevata diversificazione ambientale e presenza di aree ad estesa vegetazione naturale.

In merito ai criteri utilizzati per l'individuazione delle Zone di Addestramento Cani si osserva quanto segue:

- Tali Istituti, in virtù delle attività che vengono svolte al loro interno, potenzialmente impattanti sulla fauna selvatica, dovrebbero essere individuati in distretti caratterizzati da scarsa valenza naturalistica, considerando invece le aree maggiormente vocate alla tutela o alla produzione naturale di fauna venabile idonee per l'individuazione delle Oasi di Protezione e delle Zone di Ripopolamento e Cattura.
- L'articolo 4 del regolamento di gestione delle zone per l'allenamento, addestramento e gare per cani da caccia (tipo A, B e C) indicato nella proposta di Piano (pag. 50) prevede la possibilità di individuarle in contiguità con zone di tutela, ma ciò non è auspicabile, in quanto le attività svolte all'interno delle Z.A.C. (ricerca della fauna da parte dei cani e lo sparo nel caso delle zone di tipo C) possono interferire negativamente con la fauna oggetto di tutela.

#### **Obiettivo specifico 3: Definizione di un programma di monitoraggio e creazione di un database informativo**

Per quanto riguarda il terzo obiettivo specifico del Piano, che prevede la definizione di un programma di monitoraggio e la creazione di un database informativo della cui gestione si occuperà la Provincia, al fine di uniformare a livello regionale le procedure di monitoraggio e di archiviazione dei dati, dovrà essere utilizzata la Banca dati faunistica regionale, già da tempo in uso presso le amministrazioni provinciali. Eventuali sezioni che la Provincia di Novara ritenesse opportuno creare *ex novo* o implementare rispetto all'attuale impianto della Banca dati suddetta dovranno essere sviluppate in accordo con l'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

## **Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano proposto**

Nel complesso il Rapporto Ambientale non indica in maniera chiaramente distinta e non mette in risalto le azioni innovative della proposta di Piano rispetto al vigente.

## **Analisi delle alternative di Piano e delle scelte effettuate**

Per quanto riguarda l'analisi delle alternative di piano, essa avrebbe dovuto presentare le diverse possibilità di azione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, al fine di meglio valutare se le scelte effettuate dalla proposta di Piano risultano quelle meno impattanti o più sostenibili.

Nel Rapporto Ambientale non sono invece indicate le possibili alternative rispetto alle scelte di Piano effettuate ed ai criteri utilizzati nell'individuazione e nella delimitazione dei differenti Istituti venatori.

## **Individuazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente a seguito dell'applicazione della proposta di Piano e delle misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi sull'ambiente.**

- Come evidenziato nella tabella 7-2 "Matrice delle possibili interazioni tra azioni di Piano e componenti ambientali" del R.A. (pag. 112), alcune azioni di Piano determinano una serie di effetti negativi. Nel capitolo 8 (misure di mitigazione e/o compensazione) il R.A. non rileva però alcuna criticità e conseguentemente non individua alcuna azione per contrastare gli effetti ambientali negativi.

In particolare, poiché la tabella suddetta ha messo in evidenza che il maggiore impatto sull'ambiente è determinato dai ripopolamenti, ma il R.A. non individua alcuna azione mitigativa diretta o indiretta, si osserva la necessità di attuare una pianificazione che preveda azioni efficaci per ridurre tale pressione.

- Uno dei possibili impatti creati dall'attività venatoria è lo spostamento di individui che tendono a fuggire dalle battute ed eludere il disturbo creato, muovendosi in modo disorientato e disperdendosi sul territorio; ciò potrebbe causare un aumento del rischio di collisione sulla rete viaria. Tale aspetto non è stato preso in considerazione nel Rapporto Ambientale. Sarebbe pertanto utile approfondire tale problematica, in modo da individuare adeguate misure di mitigazione che i gestori della rete stradale possono adottare nei tratti che risentono maggiormente di tale fenomeno.
- In relazione ad alcuni interventi di ripristino degli habitat naturali incentivati dalla proposta di Piano (es. rinuncia alla fresatura), si rileva che questi potrebbero determinare l'incremento della diffusione di alcune specie erbacee fortemente allergeniche, come l'*Ambrosia artemisiifolia*.

## **Coerenza esterna verticale**

Nel capitolo 4 del Rapporto Ambientale si fa riferimento alla compatibilità del Piano faunistico venatorio con il Piano Territoriale Regionale della Regione Piemonte; non è chiaro se tale analisi sia stata effettuata anche tenendo conto del Nuovo Piano Territoriale, adottato con D.G.R. n. 16-10273 del 16 dicembre 2008 e trasmesso al Consiglio Regionale con D.G.R. 18-11634 del 22 giugno 2009. Si fa presente che in data 4 agosto 2009 è stato adottato il Piano Paesaggistico Regionale.

Si rileva inoltre la necessità di effettuare l'analisi di coerenza nei confronti del Piano di Tutela delle Acque (approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2007), viste le evidenti relazioni delle attività venatoria, di gestione faunistica e dei miglioramenti ambientali con gli ecosistemi di acqua dolce (corsi d'acqua, laghi, aree umide) presenti nel territorio provinciale.

## ASPETTI INERENTI LA GESTIONE FAUNISTICA

Nel Capitolo 9 “Fenologia, status e distribuzione delle principali specie di interesse venatorio e conservazionistico” della proposta di Piano, nella descrizione della presenza faunistica del territorio provinciale non compare il daino, che è invece segnalato e monitorato dall’ATC NO1, oltre che essere oggetto di prelievo in alcuni Istituti privati. Si richiede pertanto di inserirlo tra le presenze di interesse gestionale, soprattutto alla luce delle prescrizioni in merito contenute nelle “Linee guida per la gestione e il prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte” approvate con D.G.R. n. 37 – 6385 del 9 luglio 2007, rivolte al contenimento dell’espansione della specie sul territorio regionale, in quanto alloctona.

Nel paragrafo 9.3.1 “Modalità di attuazione del controllo della popolazione del Cinghiale” (pag. 96) non viene menzionata la D.G.R. n. 118-9442 del 1 agosto 2008 inerente il coordinamento dell’attività di controllo e gestione del cinghiale all’interno e all’esterno delle Aree protette regionali. E’ inoltre necessario specificare le modalità di alienazione degli animali abbattuti.

Nel paragrafo 9.3.2. “Modalità di attuazione del controllo delle popolazioni di Cornacchia grigia” (pag. 97) gli interventi di controllo sono limitati alla sola cornacchia grigia, escludendo la c. nera, gli ibridi e la gazza. Si ritiene necessario specificare le motivazioni di tale scelta. E’ inoltre opportuno specificare il divieto dello sparo al nido ed indicare le modalità di smaltimento delle carcasse.

Nel paragrafo 9.3.3 “Modalità di attuazione del controllo delle popolazioni di Silvilago” (pag. 99) non sono specificate le modalità di alienazione degli animali abbattuti.

In riferimento al paragrafo 9.3.5 “Modalità di attuazione del controllo delle popolazioni di Volpe” (pag. 101), si rileva che gli interventi di contenimento di questa specie, da attuarsi all’interno delle Z.R.C., dovrebbero avere lo scopo di contenere l’impatto del predatore sulla riproduzione naturale delle specie di interesse venatorio. Si ritiene necessario che i protocolli di intervento prevedano una fase di verifica dell’efficacia del contenimento, attuabile mediante il monitoraggio costante delle popolazioni di predatore e specie preda. Nell’ipotesi che la lepre e il fagiano siano specie predate, tali procedure devono quindi prevedere le seguenti fasi:

- conteggio notturno della volpe e della lepre con faro su percorsi campione standardizzati;
- rilevamento delle tane attive di volpe nel periodo compreso tra marzo e luglio;
- monitoraggio delle popolazioni di fagiano mediante transetti diurni condotti in tardo autunno;
- osservazioni condotte a metà luglio del numero medio di fagianotti osservato su un campione adeguato di famiglie per ciascun istituto di gestione, finalizzate alla valutazione dell’incremento utile annuo delle popolazioni.

Tale protocollo di monitoraggio, di durata almeno triennale, deve inoltre prevedere una fase finale di verifica dell’efficacia degli interventi di contenimento, condotti senza limiti numerici all’interno delle Z.R.C. e su una fascia esterna di 500 m, mirata a evidenziare gli andamenti delle popolazioni di volpe e specie preda.

Nel paragrafo 9.3.6 “Modalità di attuazione del controllo delle popolazioni di Colombo di città” (pag. 103) non viene citata la D.G.R. n. 46-9713 del 30 settembre 2008 che approva le Linee guida regionali sul controllo del colombo, le quali, tra l’altro, prevedono che gli interventi di contenimento numerico in contesto urbano siano a capo delle province e non dei comuni come riportato nella proposta di Piano.

In riferimento al paragrafo 11.2.4.1.9 relativo alla pianificazione del prelievo della lepre (pagg. 155-156), pur condividendo l’approccio indicato nella proposta di Piano, si rileva come la Provincia non abbia titolo circa la regolamentazione del prelievo, competenza in capo alla Regione. E’ comunque

auspicabile che l'amministrazione provinciale si faccia promotrice, sentiti gli ATC, dell'istituzione di Aree a Caccia Specifica dedicate alla lepre nei distretti maggiormente vocati.

In riferimento al paragrafo 11.2.5.2. relativo alla conservazione e gestione del capriolo (pag. 161), in considerazione dell'importante fase espansiva che sta vivendo questo cervide, con le relative conseguenze sulla sicurezza stradale e sulle colture, appare inopportuno prevedere interventi di miglioramento ambientale ad esso mirati, se si escludono gli interessi esclusivamente venatori. Si suggerisce invece di prevedere nella proposta di Piano la possibilità di ricorrere ad interventi di contenimento, ai sensi dell'art. 29 della l.r. 70/96, nei casi in cui i piani di prelievo approvati dalla Regione non dovessero essere completati dagli ATC NO1 e NO2.

## **ASPETTI PAESAGGISTICI**

Riguardo alla componente paesaggio si rileva quanto segue:

- Il Piano faunistico-venatorio provinciale, secondo quanto si legge nel Rapporto Ambientale, è lo strumento deputato alla pianificazione della gestione della fauna selvatica sul territorio provinciale; al "Piano spetta non solo la classificazione del territorio attraverso l'individuazione delle aree precluse alla caccia, ma anche l'identificazione delle migliori strategie da adottare nella gestione della fauna selvatica", tenendo in debito conto il legame esistente tra la gestione della fauna e la gestione dell'ambiente.

Gli obiettivi generali e specifici individuati dalla proposta di Piano sembrano sottolineare la correlazione tra la gestione della fauna e la salvaguardia ambientale. In riferimento alla componente paesaggio si rileva come gli obiettivi del Piano faunistico venatorio espressi nel documento tecnico possono trovare correlazione con gli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica espressi negli strumenti di pianificazione sovraordinata (vedi coerenza esterna verticale a pag. 8).

A riguardo si richiede se la verifica della coerenza esterna sia stata effettuata nei confronti del PTR vigente (Variante integrativa approvata con D.G.R. n. 13-8784 del 19 maggio 2008) e del nuovo PTR adottato con D.G.R. n. 16-10273 del 16 dicembre 2008.

- In considerazione della natura del Piano faunistico venatorio e degli obiettivi in esso individuati finalizzati ad una corretta gestione della fauna connessa alla salvaguardia dell'ambiente, con ricadute specifiche sulle componenti ecosistemiche, si ritiene opportuno che le fasi attuative del PFV relative ai miglioramenti ambientali siano realizzate tenendo conto delle indicazioni contenute nel nuovo Piano Paesaggistico Regionale (adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009) in relazione agli obiettivi individuati nel progetto strategico "Rete di valorizzazione ambientale orientata sia al miglioramento funzionale della rete ecologica sia al potenziamento delle reti di fruizione dei sistemi di siti di interesse naturale e culturale" previsto nello stesso PPR all'art. n. 42 "Rete ecologica, storico – culturale e fruitivi" e all'art. n. 44 "Progetti e programmi strategici".
- Si prende atto di quanto evidenziato nel documento tecnico in riferimento alla componente paesaggio e si sottolinea altresì, in relazione ai diversi aspetti della componente stessa, quali ad esempio la salvaguardia delle aree agricole, l'opportunità di verificare le coerenze tra il Piano in oggetto e gli artt. 19 e 20 del PPR, nonché riguardo ai contenuti e previsioni normative contenute nel PTR adottato con D.G.R. n. 16-10273 del 16 dicembre 2008, art. 24 "Le aree agricole" e seguenti.
- In relazione all'art. 5.6 Natura e biodiversità del Piano faunistico-venatorio si richiamano i contenuti dell'art. 19 del PPR "Aree rurali di elevata biopermeabilità".

## ASPETTI TERRITORIALI

### Interferenze rete stradale e ferroviaria – fauna selvatica

- Per quanto riguarda l'interazione tra fauna selvatica e infrastrutture di trasporto, si rileva che la proposta di Piano presentata prevede una serie di azioni sulla fauna, consistenti nell'abbattimento controllato di esemplari di specie "problematiche", che indirettamente contribuiscono a limitare gli effetti negativi dell'interazione tra la fauna e gli utenti delle principali infrastrutture di trasporto, soprattutto stradali.
- Il Rapporto Ambientale (pag. 13) cita azioni di miglioramento ambientale che favoriscono il mantenimento della fauna di interesse venatorio tutelando gli habitat ad essa vocati e che "consistono in misure che vengono attivate al fine di ripristinare condizioni favorevoli alla presenza e riproduzione della fauna selvatica, in aree dove fenomeni legati all'antropizzazione (come l'agricoltura intensiva o la presenza di infrastrutture) hanno in parte compromesso l'ambiente esistente." Tali misure riguardano però essenzialmente le attività agricole e prevedono il pagamento di corrispettivi per i conduttori di fondi agricoli, anche ricompresi nei territori all'interno delle Z.R.C. e delle O.P. e dei siti della rete Natura 2000, che attuino interventi di miglioramento ambientale. Si suggerisce pertanto di affiancare a queste azioni altre attività di mitigazione dell'impatto sulla fauna causato dalle attività antropiche, quale quello connesso alla realizzazione di infrastrutture di trasporto lineari (spesso causa dell'aumento dell'incidentalità con la fauna selvatica), finalizzate ad esempio al miglioramento della progettazione delle infrastrutture (definizione di specifiche progettuali coerenti con le indicazioni contenute nella pubblicazione "Fauna selvatica ed infrastrutture lineari. Indicazioni per la progettazione di misure di mitigazione degli impatti delle infrastrutture lineari di trasporto sulla fauna selvatica" (Regione Piemonte e ARPA Piemonte, 2005) da osservare nella progettazione di nuovi interventi ovvero nell'adeguamento delle infrastrutture esistenti). L'efficacia di tali azioni potrà essere monitorata attraverso la valutazione dell'entità dei risarcimenti dei danni causati dalla fauna selvatica.
- Si rileva che nelle tavole grafiche del Piano viene rappresentato l'originario tracciato dell'interconnessione est tra la linea AV/AC Torino-Milano e la linea storica, da eliminare in quanto previsione superata anche per effetto della successiva sottoscrizione del Protocollo di Intesa sull'assetto del Nodo Ferroviario di Novara.
- Si rileva l'opportunità di effettuare un approfondimento sulla tematica relativa agli incidenti stradali con il coinvolgimento della fauna selvatica e di predisporre una tavola di Piano che evidenzia i tratti di viabilità a maggior rischio di collisione con ungulati selvatici per permettere l'adozione di idonee misure di mitigazione da parte dei soggetti gestori della rete e un'attenta progettazione dei tratti stradali di nuova realizzazione. Si rileva inoltre la necessità di prevedere un adeguato monitoraggio dei sinistri stradali che coinvolgono la fauna selvatica.

## ANALISI DEI DATI

I dati utilizzati per la predisposizione della proposta di Piano sono stati desunti dalla Banca dati faunistica regionale e sono stati trattati nelle correlazioni in maniera corretta. Si rileva un'imprecisione nella didascalia della Figura 10.29 (pag. 127 della proposta di Piano) in quanto gli istogrammi in figura non sono riferiti alla relazione tra abbondanza del fagiano comune ed estensione delle aree boscate.

Per quanto riguarda l'analisi dei dati recenti (Capitolo 10 della proposta di Piano), si osserva che non sono riportati i dati relativi ai danni alle colture e agli incidenti stradali con il coinvolgimento di fauna selvatica, disponibili nella Banca dati faunistica regionale.

In riferimento al paragrafo 10.5 relativo al cinghiale (pag. 119 della proposta di Piano) si rileva che sono stati citati i dati relativi ai prelievi durante la stagione venatoria, mentre non sono riportate le risultanze degli interventi di controllo effettuati ai sensi della l.r. 9/2000.

## **MONITORAGGIO AMBIENTALE**

Tenendo conto della difficoltà di pervenire alla definizione di indicatori specifici in grado di misurare gli effetti prodotti dall'attuazione del Piano proposto, anche in riferimento alle esperienze in materia di VAS finora espletate, si rileva quanto segue:

- Si ritiene utile sottolineare che gli indicatori devono essere chiari, misurabili e raffrontabili tra loro nel tempo, devono altresì essere in grado di cogliere un livello generale del fenomeno da misurare (indicatori di obiettivo) o scendere in dettaglio per valutare una singola azione di piano o di tutela ambientale.
- L'impostazione adottata per il piano di monitoraggio individuato nel Rapporto Ambientale prevede una serie di indicatori di stato descrittivi e una serie di indicatori di risposta. Non sono però selezionati e resi evidenti gli indicatori che monitorano gli effetti ambientali, anche se in parte sono contenuti nell'elenco degli indicatori di stato.
- Nell'ambito della riorganizzazione degli obiettivi e delle azioni di Piano, si sottolinea la necessità che gli indicatori di "performance" del Piano, che possono essere riconducibili agli indicatori di risposta, siano ricondotti all'azione specifica di riferimento. Inoltre, per ciascun indicatore dovrebbero essere individuati i valori di riferimento o i trend a cui tendere, al fine di poter valutare in modo obiettivo ed immediato lo scostamento del dato ottenuto con il monitoraggio dal valore atteso.
- Per quanto riguarda nello specifico la Valutazione di Incidenza, si ritiene opportuno inserire nel programma di monitoraggio previsto una serie di censimenti riferiti anche alle specie di interesse conservazionistico e non solo esclusivamente a quelle di interesse venatorio.
- Si ritiene necessario che gli indicatori da utilizzare nel monitoraggio ambientale del Piano siano concordati con l'Osservatorio regionale della fauna selvatica, che ha individuato un set di indicatori sulle specie di interesse regionale per valutarne l'applicabilità al contesto territoriale novarese.

## **OSSERVAZIONI SULLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

A seguito dell'analisi dello Studio di Incidenza presentato si espongono le seguenti osservazioni:

- In prima analisi si segnala come tra i criteri di individuazione delle Oasi di Protezione non si riscontrano la presenza di elementi della Rete Natura 2000 e questi risultano pertanto svincolati dal contesto e dalla logica adottata.
- Si riscontra positivamente che la relazione prende in esame i singoli siti Natura 2000 e per ciascuno di essi considera le possibili interferenze con le varie attività venatorie.
- Diversi S.I.C./Z.P.S. sono ubicati all'interno di Aree protette e quindi già interdetti all'attività venatoria e non confinano con Istituti Venatori.
- Perplessità sorgono riguardo la collocazione e l'estensione delle Oasi di Protezione: la ratio delle Oasi è la conservazione degli habitat naturali e delle specie, vanno quindi istituite in aree in cui l'ambiente non sia compromesso. Il Piano faunistico-venatorio colloca addirittura un'Oasi di Protezione (nel Comune di Novara) in un'area attraversata da una linea ferroviaria ad alta capacità e da un'autostrada e con una zona industriale limitrofa. La motivazione addotta, ovvero quella di consentire una rinaturalizzazione dell'area, appare utopica.  
Per quanto riguarda l'Oasi di Protezione del lago d'Orta, giudicata qualificante sia per la presenza di due Aree protette sia per il valore dell'habitat, lo spessore minimo della fascia

tutelata (25 m) è considerato insufficiente a svolgere la sua funzione conservativa. Alcune Oasi sono decisamente troppo piccole (12 ettari) ai fini della tutela.

Si sollevano infine forti dubbi riguardo l'efficacia della disposizione a "macchia di leopardo" (che comunque non costituisce corridoio ecologico come sostenuto nella proposta di Piano) prevista per collegare tra loro importanti aree S.I.C./Z.P.S. nell'area sud della Provincia.

- All'interno delle aree della Rete Natura 2000, nonché nei territori confinanti e/o limitrofi (anche qualora si tratti di A.F.V, A.A.T.V.) in cui siano presenti *Pelobates fuscus insubricus*, *Rana latastei* ed eventuali altri anfibi di interesse conservazionistico, si deve evitare l'immissione di fagiani, dal momento che l'azione predatoria di tali uccelli rappresenta una significativa minaccia per gli anfibi neometamorfosati. Riguardo ad un'ipotetica "distanza adeguata" dei punti di rilascio da quelli in cui sono presenti siti di riproduzione degli anfibi sopra citati, si ritiene che tale valutazione non possa fornire alcuna realistica garanzia del fatto che i fagiani smettano di costituire una minaccia, specie in seguito agli spostamenti cui sono costretti dalle battute di caccia. Inoltre, anche nel caso in cui il periodo di immissione del fagiano non coincida con il periodo riproduttivo e di metamorfosi degli anfibi (osservazione a pag. 95 dello Studio di Incidenza, che riporta –pag. 23- il mese di luglio come momento in cui si concentrano le immissioni, ma non esclude altri periodi), per questi ultimi gli esemplari di fagiano sopravvissuti alla stagione venatoria continuano a costituire un serio pericolo.
- Per quanto riguarda la presenza di Chiroteri, si sottolinea come tali animali non frequentino solo le grotte, come sostenuto nel testo (pag. 32 dello Studio di Incidenza), ma anche altri tipi di ambienti, motivo per cui risultano sensibili al disturbo derivante dall'attività venatoria non meno di altri Mammiferi o degli Uccelli.
- Si giudica arbitraria l'affermazione (pag. 95) secondo cui il disturbo dovuto alla caccia nelle A.F.V. e A.A.T.V. confinanti o coincidenti con S.I.C. e Z.P.S. sarebbe trascurabile in virtù del fatto che la stagione venatoria è lontana dal periodo riproduttivo dell'avifauna: va infatti ricordato che tale stagione coincide col periodo di svernamento di Anatidi e di alcuni Ardeidi, per esempio, che tendono a concentrarsi in ambienti come quelli tutelati in diversi siti della Rete Natura 2000 e pertanto risentono pesantemente del disturbo causato dall'attività venatoria (soprattutto in termini di dispendio energetico, in un periodo dell'anno già critico dal punto di vista climatico).
- In più punti dello Studio di Incidenza viene giudicata trascurabile o nulla l'incidenza dell'attività venatoria intesa come sottrazione di riserve trofiche per i rapaci: tale affermazione non ha fondamento nelle aree (es. S.I.C./Z.P.S. "Valle del Ticino") in cui si registra la presenza del falco di palude, che preda abitualmente i germani, oggetto di prelievo venatorio.
- Si ritiene auspicabile una maggior attenzione nella scelta dei siti adibiti a zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove di lavoro dei cani (anche se di tipo A o B), in quanto la loro prossimità con aree della Rete Natura 2000 o Aree protette rappresenta indiscutibilmente un elemento di impatto, specie in considerazione della frequenza con la quale i cani tendono a sconfinare dalle zone di addestramento (soprattutto quelle riservate alle razze da seguita). Considerando che l'addestramento dei cani nelle aree preposte è consentito in maniera continuativa nel corso dell'anno, con la sola interruzione nel periodo 1° maggio – 30 giugno per le Zone di tipo A e B (pag. 51 della proposta di Piano), è concreta l'interferenza anche con il periodo di nidificazione di molte specie di uccelli di interesse comunitario: si cita, a titolo di esempio, il succiacapre, che (analogamente a molte specie legate agli ambienti umidi) nidifica a terra e pertanto è particolarmente esposto a episodi di disturbo o di predazione diretta da parte di eventuali cani vaganti.

In particolare, riguardo al S.I.C. e Z.P.S. "Valle del Ticino" lo Studio di Incidenza evidenzia (pag. 93) la presenza, nelle confinanti aziende venatorie, di zone (che nella cartografia di Piano non sono evidenziate) per l'addestramento, l'allenamento e le prove di lavoro dei cani da caccia: dal momento che non viene specificata la tipologia di dette Zone (A, B o C) e pertanto non si può desumere da quale pratica cinofila saranno interessate, né viene dichiarata la frequenza delle attività effettuate al loro interno (definite, nel testo, semplicemente "episodiche"), non è

possibile giudicare il disturbo da esse effettivamente rappresentato per la fauna presente nel S.I.C./Z.P.S.. E' pertanto richiesta un'integrazione in tal senso.

Discorso analogo vale per le Z.A.C. presenti all'interno delle aziende faunistiche che occupano parte del territorio della Z.P.S. "Garzaie novaresi", che risulta inoltre interessata da abbattimenti selettivi a carico del cinghiale.

- Riguardo alle azioni di conservazione e miglioramento ambientale previste dalla proposta di Piano e riassunte nel prospetto di pag. 25 dello Studio di Incidenza, si evidenziano le seguenti misure da attuare nelle aree che ricadono in S.I.C. o Z.P.S.:
  - il rispetto dei calendari venatori e, soprattutto, il controllo dei carnieri, prospettati come azioni di miglioramento in favore della sola avifauna acquatica svernante, vanno estesi, come misura, anche all'avifauna migratrice: questo, in considerazione della possibile confusione tra alcune specie di Passeriformi per i quali è consentito il prelievo e specie protette;
  - va evitato il foraggiamento dissuasivo dei cinghiali; la creazione di barriere invalicabili ed i sistemi di dissuasione devono essere valutati con particolare attenzione al resto della fauna ed all'ambiente presente, allo scopo di evitare impatti negativi su tali componenti.
- Per quanto riguarda il controllo delle specie problematiche nelle aree S.I.C./Z.P.S.:
  - nel caso del cinghiale è considerata non compatibile la caccia in battuta, che causa un disturbo eccessivo alla restante fauna. Nella gestione di tale specie si ritiene inoltre controproducente la pratica del foraggiamento dissuasivo (non disponendo, oltretutto, di dati che ne dimostrino effettivamente l'efficacia), in quanto determina concentrazioni di animali e, di fatto, incrementa la sopravvivenza delle classi giovanili anche a fronte di situazioni climatico-ambientali potenzialmente selettive.
  - Per quanto riguarda la cornacchia grigia, l'uso delle gabbie di cattura non può essere definito selettivo, in quanto accade comunemente che rapaci di dimensioni comparabili restino intrappolati: si prescrive pertanto il controllo quotidiano delle gabbie da parte di personale qualificato, che sia in grado di intervenire liberando i rapaci eventualmente imprigionati.
  - Analogamente, reti e gabbie di cattura destinate alle minilepri non possono definirsi selettive; considerando il forte disturbo arrecato alle popolazioni di fauna autoctona dalle modalità di contenimento notturno, va inoltre impedita tale modalità prospettata nello Studio di Incidenza (pag. 26).
  - Anche nel caso della nutria si prescrivono controlli quotidiani delle gabbie di cattura.
  - Riguardo alla volpe, lo Studio di Incidenza sottolinea (pag. 27) come gli abbattimenti siano specificatamente volti a contenere gli effetti della predazione esercitata da questo canide sulla selvaggina immessa per i ripopolamenti; non vengono peraltro presentati dati che evidenzino come l'attuale consistenza della popolazione di volpi sul territorio provinciale incida sul tasso di sopravvivenza della selvaggina immessa a fini venatori in maniera significativamente più pesante rispetto ad altri fattori (antropici, ambientali, etc.). Dal momento che non sono stati presentati dati relativi all'incidenza predatoria della volpe sulla fauna selvatica di interesse non venatorio, non sussistono elementi validi per poter considerare tale canide come specie problematica ai fini della conservazione faunistica nei siti Rete Natura 2000. Mancano pertanto i presupposti per appoggiare le strategie di controllo proposte.
  - Si evidenzia infine la mancanza di precise indicazioni relative alle modalità di soppressione e successivo smaltimento delle carcasse degli animali catturati nel corso degli interventi di contenimento delle specie problematiche.
- Il S.I.C. "Baraggia di Bellinzago" risulta essere ubicato all'interno dell'Azienda agri-turistico-venatoria di Momo e pertanto potrebbe sussistere un impatto causato dal disturbo delle attività di caccia che potrebbe favorire un cambiamento locale di frequentazione delle aree fino all'eventuale abbandono dei territori abituali e attualmente utilizzati dalle specie stanziali; inoltre sembrerebbe opportuno favorire gli interventi di miglioramento ambientale, attualmente non

previsti, per sostenere la tutela degli habitat connessi alle specie del S.I.C. e mitigare, almeno in parte, l'impatto delle attività dell' AATV segnalata.

- La Z.P.S. "Garzaie novaresi" risulta essere il sito Natura 2000 in cui sono prevedibili gli effetti più significativi e gli impatti più rilevanti a causa dell'attività venatoria. Si evidenzia che la Z.P.S. non risulta inserita nella cartografia di Piano (Tavola 3 Vincoli ambientali) e pertanto se ne raccomanda l'integrazione. Lo Studio di Incidenza ritiene che il disturbo dell'attività venatoria sia di modesta entità, mentre si evidenzia che, in particolare a scapito dell'avifauna, l'impatto potrebbe essere più elevato e tale da condizionare fortemente la frequentazione dei luoghi di riproduzione, soprattutto per le specie stanziali.

## OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI

L'Organo tecnico regionale ritiene che possa essere espresso parere positivo di compatibilità ambientale sul rinnovo del Piano faunistico-venatorio della Provincia di Novara subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni ed indicazioni specifiche di seguito elencate:

- Nell'ambito della descrizione dei contenuti di Piano, si richiede di associare in maniera chiara le azioni di Piano individuate in funzione degli obiettivi che si intendono perseguire, in modo da permettere una valutazione della loro efficacia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Si richiede inoltre di mettere in risalto le azioni innovative del Piano proposto rispetto al vigente e di indicare le possibili alternative rispetto alle scelte di Piano effettuate o ai criteri utilizzati per operare le scelte.
- Il primo obiettivo generale di Piano ("conservazione delle popolazioni esistenti di fauna selvatica") dovrà essere integrato specificando che le azioni di conservazione della fauna selvatica sono rivolte nei confronti delle specie autoctone e ampliandolo con *"la tutela e l'incremento degli habitat funzionali alla conservazione delle specie"*.
- Il criterio che ha ispirato l'individuazione delle Oasi di Protezione è quello di localizzarle nelle zone dove è più alto il rischio di evoluzione verso un ambiente banalizzato con scarsa diversità. Poiché tale criterio è stato utilizzato anche nell'ambito della precedente pianificazione si suppone che tali scelte abbiano avuto un effetto positivo spingendo così l'Amministrazione provinciale a reiterarle. La proposta di rinnovo del Piano e il relativo Rapporto ambientale non prendono però in esame gli interventi di miglioramento ambientale effettuati nel corso della precedente pianificazione nelle Oasi già istituite, né i risultati ottenuti a livello naturalistico in generale e faunistico in particolare. Nel corso di attuazione del presente Piano dovrà pertanto essere effettuato un attento monitoraggio delle popolazioni di fauna selvatica presenti nelle Oasi di Protezione e degli interventi di miglioramento ambientale ivi effettuati, al fine di valutarne l'efficacia e prevedere azioni correttive nella futura pianificazione. Tra i criteri di individuazione delle future Oasi di Protezione dovrà essere inserita la presenza di elementi della rete Natura 2000.
- Nel caso in cui il territorio in cui si intende individuare l'Oasi di Protezione Borgoticino – Castelletto sopra Ticino sia effettivamente un fondo chiuso, tale area dovrà essere esclusa dal sistema delle Oasi di Protezione, in quanto scarsamente funzionale per gli evidenti problemi di spostamento della fauna terrestre.
- Al fine di prevenire situazioni di intensa pressione venatoria difficilmente controllabili, i confini dell'Oasi di Protezione Vinzaglio dovranno essere modificati in modo da far coincidere l'Oasi stessa con la Z.R.C. Robbio Palestro localizzata in Provincia di Pavia ed eliminare il corridoio venabile che si creerebbe con l'attuazione della proposta di Piano.

- In considerazione dell'importanza dal punto di vista didattico e ambientale dell'Oasi di Protezione Campo della Ghina, che presenta dimensioni alquanto ridotte (21,4 ha), si richiede di ampliarne i confini in modo da comprendere anche l'adiacente Oasi del Monton Borgolavezzaro.
- Per quanto riguarda l'Oasi di Protezione del lago d'Orta, giudicata qualificante sia per la presenza di due Aree protette sia per il valore dell'habitat, si richiede di ampliare l'ampiezza minima della fascia tutelata, in quanto quella proposta (25 m) è considerata insufficiente a svolgere la sua funzione conservativa.
- Poiché le attività svolte all'interno delle Z.A.C. (ricerca della fauna da parte dei cani e lo sparo per le zone di tipo C) possono interferire negativamente con la fauna oggetto di tutela, le zone per l'allenamento, addestramento e gare per cani da caccia (tipo A, B e C) non dovranno essere individuate in contiguità con Istituti di protezione, ma dovranno essere mantenute a una distanza di almeno 1.000 metri dai confini delle zone sopra citate.
- Per quanto riguarda il terzo obiettivo specifico del Piano, che prevede la definizione di un programma di monitoraggio e la creazione di un database informativo della cui gestione si occuperà la Provincia, al fine di uniformare a livello regionale le procedure di monitoraggio e di archiviazione dei dati, dovrà essere utilizzata la Banca dati faunistica regionale, già da tempo in uso presso le amministrazioni provinciali. Eventuali sezioni che la Provincia di Novara ritenesse opportuno creare *ex novo* o implementare rispetto all'attuale impianto della Banca dati suddetta dovranno essere sviluppate in accordo con l'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.
- Poiché il Rapporto Ambientale ha messo in evidenza che il maggiore impatto sull'ambiente è determinato dai ripopolamenti, senza però prevedere alcuna azione mitigativa diretta o indiretta, le azioni di Piano dovranno essere rivolte al progressivo abbandono delle pratiche di immissione con materiale di allevamento, privilegiando gli interventi che utilizzano animali di cattura.
- Si richiede di inserire il daino tra le presenze di interesse gestionale nell'ambito del territorio provinciale, soprattutto alla luce delle prescrizioni in merito contenute nelle "Linee guida per la gestione e il prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte" approvate con D.G.R. n. 37 – 6385 del 9 luglio 2007, rivolte al contenimento dell'espansione della specie sul territorio regionale, in quanto alloctona.
- Per quanto riguarda le "Modalità di attuazione del controllo della popolazione del Cinghiale", si richiede di fare riferimento alla D.G.R. n. 118-9442 del 1 agosto 2008 inerente il coordinamento dell'attività di controllo e gestione del cinghiale all'interno e all'esterno delle Aree protette regionali e di specificare le modalità di alienazione degli animali abbattuti.
- Per quanto riguarda le "Modalità di attuazione del controllo delle popolazioni di Cornacchia grigia", poiché gli interventi di controllo descritti sono limitati alla sola cornacchia grigia, escludendo la cornacchia nera, gli ibridi e la gazza, si richiede di indicare le motivazioni di tali scelte, nonché le modalità di smaltimento delle carcasse e di specificare il divieto dello sparo al nido.
- Per quanto riguarda le "Modalità di attuazione del controllo delle popolazioni di Silvilago", si richiede di specificare le modalità di alienazione degli animali abbattuti.

- Per quanto riguarda le “Modalità di attuazione del controllo delle popolazioni di Volpe”, i protocolli di intervento dovranno prevedere una fase di verifica dell’efficacia del contenimento, attuabile mediante il monitoraggio costante delle popolazioni di predatore e specie preda. Nell’ipotesi che la lepre e il fagiano siano specie predate, tali procedure devono prevedere le seguenti fasi:
  - conteggio notturno della volpe e della lepre con faro su percorsi campione standardizzati;
  - rilevamento delle tane attive di volpe nel periodo compreso tra marzo e luglio;
  - monitoraggio delle popolazioni di fagiano mediante transetti diurni condotti in tardo autunno;
  - osservazioni condotte a metà luglio del numero medio di fagianotti osservato su un campione adeguato di famiglie per ciascun istituto di gestione, finalizzate alla valutazione dell’incremento utile annuo delle popolazioni.

Tale protocollo di monitoraggio, di durata almeno triennale, deve inoltre prevedere una fase finale di verifica dell’efficacia degli interventi di contenimento, condotti senza limiti numerici all’interno delle Z.R.C. e su una fascia esterna di 500 m, mirata a evidenziare gli andamenti delle popolazioni di volpe e specie preda.

- Per quanto riguarda le “Modalità di attuazione del controllo delle popolazioni di Colombo di città”, si richiede di fare riferimento alla D.G.R. n. 46-9713 del 30 settembre 2008 che approva le Linee guida regionali sul controllo del colombo. A causa dei possibili impatti negativi sulle specie di avifauna e di chiroterofauna di interesse conservazionistico, nelle aree S.I.C./Z.P.S. non dovranno essere effettuati interventi di controllo che contemplino la posa di ostacoli che impediscono la nidificazione.
- In considerazione della natura del Piano faunistico-venatorio e degli obiettivi in esso individuati finalizzati ad una corretta gestione della fauna connessa alla salvaguardia dell’ambiente, con ricadute specifiche sulle componenti ecosistemiche, si richiede che le fasi attuative del PFV relative ai miglioramenti ambientali siano realizzate tenendo conto delle indicazioni contenute nel nuovo Piano Paesaggistico Regionale (adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009) in relazione agli obiettivi individuati nel progetto strategico “Rete di valorizzazione ambientale orientata sia al miglioramento funzionale della rete ecologica sia al potenziamento delle reti di fruizione dei sistemi di siti di interesse naturale e culturale” previsto nello stesso PPR all’art. n. 42 “Rete ecologica, storico – culturale e fruitivi” e all’art. n. 44 “Progetti e programmi strategici”.
- Nell’ambito della riorganizzazione degli obiettivi e delle azioni di Piano, gli indicatori di “performance” del Piano (indicatori di risposta) dovranno essere ricondotti all’azione specifica di riferimento. Inoltre, per ciascun indicatore dovranno essere individuati valori di riferimento o trend a cui tendere, al fine di poter valutare in modo obiettivo ed immediato lo scostamento del dato ottenuto con il monitoraggio dal valore atteso.
- Il programma di monitoraggio previsto dovrà essere integrato prevedendo una serie di censimenti riferiti a specie di fauna selvatica di interesse conservazionistico.
- Gli indicatori da utilizzare nel monitoraggio ambientale del Piano dovranno essere concordati con l’Osservatorio regionale della fauna selvatica, che ha individuato un set di indicatori sulle specie di interesse regionale per valutarne l’applicabilità al contesto territoriale novarese.
- All’interno delle aree della Rete Natura 2000, nonché nei territori confinanti e/o limitrofi (anche qualora si tratti di A.F.V., A.A.T.V.) in cui siano presenti *Pelobates fuscus insubricus*, *Rana latastei* ed eventuali altri anfibi di interesse conservazionistico, deve essere evitata l’immissione di fagiani, dal momento che l’azione predatoria di tali uccelli rappresenta una significativa minaccia per gli anfibi neometamorfosati.

- Si richiede una maggior attenzione nella scelta dei siti adibiti a zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove di lavoro dei cani (anche se di tipo A o B), in quanto la loro prossimità con aree della Rete Natura 2000 o Aree protette rappresenta indiscutibilmente un elemento di impatto, specie in considerazione della frequenza con la quale i cani tendono a sconfinare dalle zone di addestramento (soprattutto quelle riservate alle razze da seguita). Considerando che l'addestramento dei cani nelle aree preposte è consentito in maniera continuativa nel corso dell'anno, con la sola interruzione nel periodo 1° maggio – 30 giugno per le Zone di tipo A e B (pag. 51 della proposta di Piano), è concreta l'interferenza anche con il periodo di nidificazione di molte specie di uccelli di interesse comunitario.
- Riguardo alle azioni di conservazione e miglioramento ambientale previste, si evidenziano le seguenti misure da attuare nelle aree che ricadono in S.I.C. o Z.P.S.:
  - il rispetto dei calendari venatori e, soprattutto, il controllo dei carnieri, prospettati come azioni di miglioramento in favore della sola avifauna acquatica svernante, devono essere estesi, come misura, anche all'avifauna migratrice: questo, in considerazione della possibile confusione tra alcune specie di Passeriformi per i quali è consentito il prelievo e specie protette;
  - va evitato il foraggiamento dissuasivo dei cinghiali; la creazione di barriere invalicabili ed i sistemi di dissuasione devono essere valutati con particolare attenzione al resto della fauna ed all'ambiente presente, allo scopo di evitare impatti negativi su tali componenti.
- Per quanto riguarda il controllo delle specie problematiche nelle aree S.I.C./Z.P.S.:
  - nel caso del cinghiale è considerata non compatibile la caccia in battuta, che causa un disturbo eccessivo alla restante fauna. Nella gestione di tale specie si ritiene inoltre controproducente la pratica del foraggiamento dissuasivo (non disponendo, oltretutto, di dati che ne dimostrino effettivamente l'efficacia), in quanto determina concentrazioni di animali e, di fatto, incrementa la sopravvivenza delle classi giovanili anche a fronte di situazioni climatico-ambientali potenzialmente selettive.
  - Per quanto riguarda la cornacchia grigia, l'uso delle gabbie di cattura non può essere definito selettivo, in quanto accade comunemente che rapaci di dimensioni comparabili restino intrappolati: si prescrive pertanto il controllo quotidiano delle gabbie da parte di personale qualificato, che sia in grado di intervenire liberando i rapaci eventualmente imprigionati.
  - Analogamente, reti e gabbie di cattura destinate alle minilepri non possono definirsi selettive; considerando il forte disturbo arrecato alle popolazioni di fauna autoctona dalle modalità di contenimento notturno, va inoltre impedita tale modalità prospettata nello Studio di Incidenza.
  - Anche nel caso della nutria si prescrivono controlli quotidiani delle gabbie di cattura.
  - La volpe, nelle aree S.I.C./Z.P.S., sulla scorta dei dati presentati, non è riconosciuta quale specie problematica, le strategie di controllo proposte non sono pertanto considerate compatibili con la conservazione delle specie protette all'interno di rete Natura 2000.
  - Dovranno essere fornite precise indicazioni relative alle modalità di soppressione e successivo smaltimento delle carcasse degli animali catturati nel corso degli interventi di contenimento delle specie problematiche.

In sede di predisposizione della versione definitiva della proposta di Piano si richiede inoltre di:

- Per quanto concerne il calcolo del Territorio agro-silvo-pastorale, specificare cosa si intende con la dicitura "zone potenzialmente inaccessibili alla caccia" e come tali aree saranno considerate ai fini della programmazione venatoria.

- Evidenziare gli elementi ambientali di pregio che giustificano la scelta di istituzione delle Oasi di Protezione Casalino, Marano-Pombia-Oleggio e Armeno.
- Per quanto riguarda l'analisi dei dati recenti (Capitolo 10 della proposta di Piano), indicare i dati relativi ai danni alle colture e agli incidenti stradali con il coinvolgimento di fauna selvatica.
- Fornire indicazioni in merito alle zone (non evidenziate nella cartografia di Piano) per l'addestramento, l'allenamento e le prove di lavoro dei cani da caccia presenti nelle aziende venatorie confinanti con il S.I.C. e Z.P.S. "Valle del Ticino" e alla loro gestione.
- Fornire indicazioni in merito alle Z.A.C. presenti all'interno delle aziende faunistiche che occupano parte del territorio della Z.P.S. "Garzaie novaresi".
- Effettuare un approfondimento sulla tematica relativa agli incidenti stradali con il coinvolgimento della fauna selvatica e predisporre una tavola di Piano che evidenzi i tratti di viabilità a maggior rischio di collisione con ungulati selvatici per permettere l'adozione di idonee misure di mitigazione da parte dei soggetti gestori della rete e un'attenta progettazione dei tratti stradali di nuova realizzazione.
- Inserire nella cartografia di Piano (Tavola 3 Vincoli ambientali) la Z.P.S. "Garzaie novaresi".

Si evidenzia che in sede di predisposizione della versione definitiva della proposta di Piano deve essere dato riscontro anche alle osservazioni generali contenute nella presente relazione.

Hanno contribuito all'elaborazione del documento le Direzioni:  
Agricoltura; Ambiente; Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia; Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica.